

Giuri Assist

Fiscal
Assist
Agosto 2018



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito d'impresa

- 4 | **Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero** - Cassazione n. 18400 del 12/7/18
- 4 | **Indennità suppletiva di clientela – quando è deducibile**- Cassazione n. 19620 del 24/7/18

Iva

- 4 | **Servizi intraUE – esenzione sia per l'intermediazione sia per gli accessori** - Cassazione n. 20234 del 31/7/18
- 4 | **Si alla detrazione IVA: la sostanza prevale sulla forma** - Cassazione n. 19938 del 27/7/18

Fiscalità persone fisiche

- 5 | **Agevolazioni "prima casa" – rilevanza dell'inidoneità della casa preposseduta** - Cassazione n. 20300 del 31/7/18
- 5 | **La detrazione per i figli a carico spetta a chi paga il mantenimento** - Cassazione n. 18392 del 12/7/18

Accertamento questioni sostanziali

- 5 | **Accertamento induttivo - scelta della modalità di calcolo del margine di ricarico** - Cassazione n. 18695 del 13/7/18
- 6 | **L'amministrazione finanziaria può disconoscere le classificazioni adottate nel bilancio senza doverlo impugnare** - Cassazione n. 20122 del 30/7/18
- 7 | **Società di capitali a ristretta base azionaria – presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati** - Cassazione n. 21142 del 24/8/18
- 7 | **S.r.l. a ristretta base societaria – controlli bancari estesi anche ai parenti** - Cassazione n. 20408 dell'1/8/18
- 8 | **Accertamento con adesione- non sono proponibili le istanze di rimborso** - Cassazione n. 18925 del 17/7/18
- 8 | **Nuovo accertamento - solo se ci sono elementi nuovi relativi allo stesso periodo d'imposta** - Cassazione n. 18094 del 10/7/18

Accertamento questioni procedurali

- 8 | **Termine di decadenza per il rimborso sulla base di norma illegittima** - Cassazione n. 19606 del 24/7/18
- 8 | **Accordo di separazione fittizio – i trasferimenti a titolo gratuito in adempimento dell'accordo di separazione sono simulati** - Cassazione 32504 del 16/7/18
- 8 | **Accertamento basato sul ritrovamento di files – l'avviso può riportarne solo il contenuto essenziale senza che i files siano allegati** - Cassazione n. 20416 dell'1/8/18

Contenzioso tributario

- 9 | **Autotutela - limiti del sindacato del giudice** - Cassazione n. 21146 del 24/8/18
- 9 | **Prove acquisite con i questionari inviati ai clienti – rilevanza ai fini processuali** - Cassazione n. 17627 del 5/7/18
- 9 | **Accertamento con adesione – i termini di sospensione sono interrotti dalla rinuncia del contribuente** - Cassazione n. 21148 del 24/8/18

Penale fiscale

- 10 | **Indebita compensazione anche in caso di accollo fiscale** - *Cassazione n. 29871 del 3/7/18*
- 10 | **Niente evasione se il fallimento è dovuto a un evento imprevedibile** - *Cassazione n. 37089 dell'1/8/18*

Fiscale -Varie

- 10 | **Debiti del defunto – non risponde l'erede che non accetta l'eredità** - *Cassazione n. 19030 del 17/7/18*
- 10 | **Imposta di registro - Contratto stipulato per corrispondenza anche se le dichiarazioni sono scambiate brevi manu** - *Cassazione n. 19799 del 26/7/18*

REDDITO D'IMPRESA

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero**Cassazione n. 18400 del 12/7/18**

Ai sensi degli art. 15 (ora 165) del Tuir, la detrazione del credito d'imposta sui **dividendi tassati all'estero** spetta soltanto con riferimento a quella percentuale di dividendi esteri che **concorre alla formazione della base imponibile** in Italia, pari al 40% (all'epoca dei fatti) degli utili percepiti da società con sede in paesi extracomunitari ed al 5% nel caso degli utili corrisposti da società con sede in paesi UE.

Indennità suppletiva di clientela – quando è deducibile**Cassazione n. 19620 del 24/7/18**

L'art. 70 (ora art. 105) del Tuir, che disciplina la **deducibilità fiscale** degli accantonamenti per le indennità di fine rapporto, trova applicazione anche per **l'indennità suppletiva di clientela** spettante agli agenti, da reputarsi inclusa tra le "indennità per la cessazione di rapporti di agenzia", cui fa riferimento l'art. 16 (ora 17), comma 1, lett. d), del medesimo Tuir, richiamato dal comma 3 del detto art. 70, dovendosi ritenere tale locuzione riferita a tutta la materia regolata dall'art. 1751 c.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 303/1991, contiene, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'intera disciplina dell'indennità di fine rapporto dell'agente di commercio, essendo venuta meno ogni distinzione fra "indennità di scioglimento del contratto" (obbligatoria perché di origine codicistica) ed "indennità suppletiva di clientela" (derivante dalla contrattazione collettiva e fruibile solo a determinate condizioni); **non può essere esclusa la deducibilità dei relativi accantonamenti** in virtù del carattere aleatorio dell'indennità.

IVA

Servizi intraUE – esenzione sia per l'intermediazione sia per gli accessori**Cassazione n. 20234 del 31/7/18**

Il regime di **esenzione IVA** di cui all'art. 40, comma 8, D.L. n. 331/1993 (servizi IntraUE), si applica oltre che ai **servizi di intermediazione**, anche ai servizi accessori, data l'unitarietà dell'operazione.

In presenza di un contratto in cui un soggetto italiano si impegna, a fronte di un unico compenso, a commercializzare i prodotti di un'impresa UE, l'offerta di servizi tecnici e amministrativi ulteriori rispetto a quelli di intermediazione da parte di tale soggetto, l'operazione può essere considerata unitariamente ai fini IVA (con conseguente applicazione per tutti i servizi del trattamento fiscale previsto per l'attività principale ovvero, nel caso specifico, del regime di esenzione IVA).

Si alla detrazione IVA: la sostanza prevale sulla forma**Cassazione n. 19938 del 27/7/18**

Il diritto alla **detrazione IVA** deve essere riconosciuto anche nel caso di **violazione di requisiti formali** come la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro IVA acquisti ove il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE

Agevolazioni "prima casa" – rilevanza dell'inidoneità della casa preposseduta**Cassazione n. 20300 del 31/7/18**

In tema di agevolazioni "prima casa", l'**idoneità della casa di abitazione** preposseduta purché acquistata senza agevolazioni nel medesimo comune va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un **alloggio che non sia concretamente idoneo**, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato.

Nella fattispecie oggetto di esame l'agevolazione era stata revocata dall'Agenzia in quanto al momento dell'acquisto la contribuente era proprietaria di un altro immobile anche se, per la ridotte dimensioni (15 mq), era inidoneo ad essere destinato ad abitazione del proprio nucleo familiare composto di tre persone.

Secondo la Cassazione il requisito della prepossidenza deve essere diversamente interpretato nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) della Tariffa, parte 1, allegata al TUR. In particolare:

- Secondo la lett. b) della Nota II all. alla Tariffa I del DPR citato, la pre-possidenza dell'abitazione, **acquistata senza agevolazioni**, ubicata nel comune in cui si vuole acquistare con le agevolazioni la prima casa, rileva solo se il primo alloggio presenta il requisito dell'idoneità abitativa in senso soggettivo (o oggettivo);
- nell'ipotesi di cui alla lett. c), la titolarità anche della nuda proprietà di altra abitazione, **acquistata con le agevolazioni**, esclude la rilevanza della inidoneità della stessa, testimoniata dal riferimento della lett. c) alla nuda proprietà.

In altri termini, la lettera b) impedisce il beneficio delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, se si è già proprietari di altro immobile (acquistato senza agevolazioni) nel territorio del medesimo comune; mentre la lett. c), secondo la normativa applicabile *ratione temporis*, impedisce di usufruire delle agevolazioni cd. prima casa a chi ha già acquistato, con le agevolazioni, diritti di proprietà o altri diritti reali su immobili siti nell'intero territorio nazionale.

La detrazione per i figli a carico spetta a chi paga il mantenimento**Cassazione n. 18392 del 12/7/18**

Detrazione per entrambi i coniugi se a seguito di separazione gravi su entrambi i coniugi il dovere di mantenimento nei confronti dei figli. Nel caso, invece, in cui il mantenimento sia solo a carico del padre a quest'ultimo non può essere disconosciuto quanto da questi interamente versato e illegittimamente diviso a metà.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

Accertamento induttivo - scelta della modalità di calcolo del margine di ricarico**Cassazione n. 18695 del 13/7/18**

Il discrimine tra l'**accertamento** condotto con metodo analitico extracontabile e quello condotto con metodo induttivo cd. puro, sta nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili:

1. **metodo analitico extracontabile** - la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non consente di prescindere del tutto dalle scritture contabili, essendo legittimato l'Ufficio accertatore solo a completare le lacune riscontrate, utilizzando anche presunzioni semplici, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ.;
2. **metodo induttivo cd. puro** - "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" risultano tali da inficiare integralmente l'attendibilità, e dunque l'utilizzabilità, degli altri dati contabili (apparentemente regolari),

con la conseguenza che l'amministrazione finanziaria può "prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti", ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, privi dei requisiti previsti per la prova presuntiva dagli artt. 2727 e 2729 cod. civ.

In queste ipotesi, a norma dell'art. 39, co. 2, del D.P.R. n. 600/1973, legittimamente l'Amministrazione finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali è compresa la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa, ben potendo la rideterminazione del ricarico, sulla base di dati concreti, integrare operazione finalizzata alla ricostruzione del volume d'affari. Nella raccolta di tali elementi probatori è poi compresa la scelta tra le diverse modalità di calcolo della percentuale di ricarico applicabile alla merce venduta:

- quella cd. "aritmetica semplice" o
- quella "media aritmetica ponderata" (che distingue i beni in diversi gruppi merceologici omogenei).

Tuttavia la scelta da parte dell'Amministrazione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati attraverso adeguato ragionamento, essendo consentito il ricorso al criterio della "media aritmetica semplice" in luogo della "media ponderale" quando risulti l'omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore ed i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico molto inferiore a quella risultante dal ricarico medio.

Incide, inoltre, sulla valutazione della correttezza della scelta adottata dalla Amministrazione la congruità del campione selezionato per la comparazione tra i prezzi di acquisto e di rivendita, dovendo far riferimento tendenzialmente a tutte le merci commercializzate dalla contribuente, risultanti dall'inventario generale o comunque ad un gruppo significativo, per qualità e quantità.

Pertanto, laddove, come nel caso esaminato dalla Cassazione, la società contribuente vendeva merce sia al dettaglio che all'ingrosso, l'applicazione di un margine di ricarico pari al 12% praticato mediamente nel settore e basato su una media aritmetica semplice risulta incoerente e dunque errato posto che la diversa destinazione dei prodotti commercializzati, venduti tanto al dettaglio quanto all'ingrosso, implica di per sé l'applicazione di distinte percentuali di ricarico.

L'amministrazione finanziaria può disconoscere le classificazioni adottate nel bilancio senza doverlo impugnare

Cassazione n. 20122 del 30/7/18

Il **bilancio** non proviene da pubblico ufficiale e non fa fede fino a querela di falso, cosicché **la sua correttezza e veridicità può essere contestata** dall'Agenzia delle entrate senza che ne sia previamente accertata la falsità in sede penale o civile.

La Corte si è pronunciata su un caso in cui una S.r.l., pur avendo ad oggetto l'acquisto, la vendita, la permuta e le valorizzazioni di beni immobili, aveva svolto esclusivamente attività di locazione dell'unico immobile di cui era proprietaria, acquistato dopo 7 giorni dalla sua costituzione e mai posto in vendita, che nel bilancio societario figurava quale voce dell'attivo circolante e non nelle immobilizzazioni. Per tali motivi l'Agenzia delle entrate ha operato la riclassificazione del bene tra le immobilizzazioni materiali con la conseguenza che, operata la riclassificazione, ricorrevano i presupposti in base ai quali l'immobiliare doveva presumersi società di comodo. Da ciò discendeva che, a norma dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione Iva non poteva essere ammessa a rimborso.

La Cassazione ha, dunque, affermato la possibilità per l'Agenzia delle entrate di rettificare il bilancio, contestando i criteri utilizzati dal contribuente nella sua redazione, al fine di far emergere la sussistenza di un credito tributario evaso o l'insussistenza di quello chiesto a rimborso, è implicitamente prevista da tutte le norme antielusive che consentono all'Ufficio non solo di procedere ad ispezioni e verifiche sulle scritture contabili, ma anche, in presenza di determinati presupposti (come nel caso degli art. 30 l. n. 724/94 e 3 co.

45 l. n. 662/68), di operare l'accertamento in via presuntiva.

Gli amministratori della società, cui spetta di redigere il bilancio, non rivestono la qualità di pubblici ufficiali e tanto basta ad escludere che il bilancio sia annoverabile fra gli atti che, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova, sino a querela di falso, della corrispondenza al vero delle attestazioni che vi sono contenute.

Società di capitali a ristretta base azionaria – presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati

Cassazione n. 21142 del 24/8/18

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la **presunzione di attribuzione ai soci** degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non risultando tuttavia a tal fine sufficiente né la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili né il definitivo accertamento di una perdita contabile, circostanza che non esclude che i ricavi non contabilizzati, non risultando né accantonati né investiti, siano stati distribuiti ai soci (conforme *Cassazione n.18042 del 9/7/18*)

S.r.l. a ristretta base societaria – controlli bancari estesi anche ai parenti

Cassazione n. 20408 dell'1/8/18

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell'esercizio dell'attività d'impresa), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sul proprio conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività. Tale principio si applica, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica, poiché in tal caso, infatti, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano — in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario — ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica.

In particolare, lo stretto **rapporto familiare** e la composizione ristretta del gruppo sociale è **sufficiente a giustificare**, salva la prova contraria, **la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari** di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente.

In applicazione di detto principio di diritto in un contenzioso relativo ad accertamento fondato sulle risultanze di accertamenti bancari espletati a carico di una S.r.l, ma anche di terzi (padre e nonna dell'amministratore della società) è stato ritenuto che l'amministrazione finanziaria avesse fornito adeguata prova presuntiva della **riconciliabilità delle somme risultanti dai predetti conti bancari alla società verificata**, posto che l'amministratore aveva delegato ad operare sui conti correnti intestati ai familiari e questi ultimi erano sforniti di propri redditi, in quanto il padre non aveva mai presentato la dichiarazione dei redditi e la nonna, che all'epoca dei fatti aveva 87 anni, non svolgeva alcuna attività, professionale o d'impresa, produttiva di reddito. Elementi, questi, ritenuti idonei a spostare sulla società contribuente l'onere della prova contraria.

Accertamento con adesione - non sono proponibili le istanze di rimborso**Cassazione n. 18925 del 17/7/18**

Avverso l'**accertamento definito per adesione** è **preclusa** ogni forma d'**impugnazione**; di conseguenza, non possono essere proposte le istanze di rimborso, in quanto sostanzierebbero uno strumento di impugnazione dell'accertamento che, invece, deve ritenersi intangibile.

Nuovo accertamento - solo se ci sono elementi nuovi relativi allo stesso periodo d'imposta**Cassazione n. 18094 del 10/7/18**

La documentazione acquisita successivamente al primo accertamento non basta per un **nuovo accertamento** se non ci sono **nuovi elementi** sopravvenuti per lo stesso anno d'imposta, in quanto l'Amministrazione non può formare un secondo accertamento per lo stesso anno d'imposta se avrebbe potuto/dovuto già valutare tali elementi nella fase istruttoria del primo accertamento.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Termine di decadenza per il rimborso sulla base di norma illegittima****Cassazione n. 19606 del 24/7/18**

Se l'imposta è stata pagata sulla base di una **norma** successivamente dichiarata **costituzionalmente illegittima**, si applica comunque il **termine di decadenza** per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/73, decorrente dalla "data del versamento" o da quella in cui "la ritenuta è stata operata", in quanto l'efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, individuabili ove sia maturata una causa di prescrizione o decadenza.

Accordo di separazione fittizio – i trasferimenti a titolo gratuito in adempimento dell'accordo di separazione sono simulati**Cassazione 32504 del 16/7/18**

La **sottrazione fraudolenta** al pagamento delle imposte si configura nel momento in cui la **separazione tra marito e moglie è fittizia**, perché i due restano in comunione. Il trasferimento a titolo gratuito del bene immobile registrato realizzato nell'ambito dell'accordo di separazione consensuale dal contribuente che aveva trasferito un **immobile di sua proprietà alle figlie minori** a titolo di contributo del loro **mantenimento** configura un'**alienazione simulata** se la separazione è fittizia (**fittizietà** che emergeva sulla base dei contenuti risultanti dai **profili social** e per il fatto che sulla cassetta postale di un coniuge apparivano entrambi i nominativi), posto che nella simulazione dell'atto negoziale, si delinea l'intento del contribuente di rendere inefficace la procedura esecutiva.

Il reato di sottrazione fraudolenta può essere integrato con ogni atto di disposizione del patrimonio, anche a titolo gratuito. La sussistenza della fraudolenza era riconducibile all'evidente dissociazione tra la realtà documentata (la separazione) e quella effettiva (l'unione dei coniugi).

Accertamento basato sul ritrovamento di files – l'avviso può riportarne solo il contenuto essenziale senza che i files siano allegati**Cassazione n. 20416 dell'1/8/18**

Ai fini della motivazione di un avviso di **accertamento**, **non** è necessaria l'**allegazione della documentazione** (nella specie, i files informatici rinvenuti ed acquisiti dalla G.d.F.) su cui si basa «l'impianto accertativo», bastando la riproduzione del suo contenuto essenziale nel corpo dell'avviso. In particolare, nel caso di specie all'esito di una verifica fiscale condotta dalla G.d.F. nei confronti di altra società, venivano rinvenuti alcuni files informatici riferiti alla società contribuente e relativi a presunte cessioni di merce "in nero".

Con riferimento alla necessità di allegare all'avviso di accertamento i files piuttosto che una riproduzione

del loro contenuto essenziale la Cassazione ha affermato che la motivazione per relationem di un avviso di accertamento è legittima non solo quando l'atto richiamato sia allegato all'avviso, ma anche quando di tale atto sia **riprodotto nell'avviso il contenuto essenziale**, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Autotutela - limiti del sindacato del giudice

Cassazione n. 21146 del 24/8/18

Il **sindacato giurisdizionale** sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, e non la **fondatezza della pretesa tributaria**, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo.

Prove acquisite con i questionari inviati ai clienti – rilevanza ai fini processuali

Cassazione n. 17627 del 5/7/18

Nel processo tributario, il **divieto di prova testimoniale** posto dall'art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 si riferisce alla **prova testimoniale** da assumere con le garanzie del **contraddittorio** e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento e che, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, unitamente ad altri elementi, il convincimento del giudice (Cass.Civ., 7 aprile 2017, n. 9080; per Cass.Civ., 16 marzo 2018, n. 6616. Anche il contribuente ha la possibilità di introdurre dichiarazioni scritte da terzo, aventi valenza indiziaria in proprio favore).

In applicazione di detto principio di diritto sono state ritenute utilizzabili in sede processuale le risposte scritte dei clienti al questionario loro inviato dalla Agenzia delle entrate (da cui emergeva la prova della sottofatturazione dei ricavi nel corso degli anni, nel mercato della vendita delle auto usate), in quanto non contrastanti con il divieto della prova testimoniale che caratterizza il processo tributario.

Accertamento con adesione – i termini di sospensione sono interrotti dalla rinuncia del contribuente

Cassazione n. 21148 del 24/8/18

In tema di accertamento con adesione, la **sospensione del termine** di impugnazione dell'atto impositivo per 90 giorni conseguente alla presentazione dell'istanza di definizione da parte del contribuente, così come previsto dall'art. 12 del D.lgs. n. 218/1997, **non è interrotta dal verbale di constatazione** del mancato accordo tra questi e l'Amministrazione finanziaria, poiché, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, diretta a favorire il più possibile la composizione amministrativa della controversia, deve ritenersi che solo l'univoca manifestazione di volontà del contribuente possa escludere irrimediabilmente tale soluzione compositiva, attraverso la proposizione di ricorso avverso l'atto di accertamento, oppure con formale ed irrevocabile rinuncia all'istanza di definizione con adesione, facendo perciò venir meno la sospensione del termine di impugnazione (Cassazione 17439/2012, 3762/2012, 2857/2013).

Nel caso di specie il contribuente dopo aver proposto istanza di adesione all'accertamento aveva rinunciato

espressamente ed in forma scritta alla definizione agevolata; ciò ha fatto venir meno la sospensione del termine di impugnazione, determinando la tardività del ricorso.

PENALE FISCALE

Indebita compensazione anche in caso di accollo fiscale

Cassazione n. 29871 del 3/7/18

Commette il reato di **indebita compensazione** di cui all'articolo 10 quater del d.lgs. 10/3/00, n. 74, chi paga debiti fiscali mediante **compensazione** con crediti di imposta inesistenti a seguito dell'**"accollo fiscale"** commesso attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale, in quanto l'articolo 17 del d.lgs. 9/7/97, n. 241, prevede l'accollo, ma richiede anche che la compensazione avvenga unicamente tra i medesimi soggetti.

Non è reato il mancato versamento Iva se i clienti non pagano perché falliti

Cassazione n. 37089 dell'1/8/18

Non è configurabile il reato penale di **evasione IVA** se l'inadempimento di un consorzio è dovuto a un **evento imprevisto e imprevedibile** quale può essere il fallimento dei clienti principali. La continua emissione di fatture da parte di un consorzio, puntualmente inevase dai clienti, non evidenzia il dolo del reato, in quanto l'emissione delle fatture è dovuta a fronte di prestazioni svolte. Pertanto, il mancato pagamento della prestazione e, quindi, il versamento dell'IVA da parte del consorzio, determina l'assenza di un dovere di accantonamento in capo all'ente e l'insussistenza della condotta contestata. L'assoluta impossibilità di adempiere al debito tributario è provata dagli interventi adottati dal ricorrente (decreti ingiuntivi, insinuazioni al fallimento, fino al ricorso di risorse proprie), nel tentativo di recuperare quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale.

FISCALE – VARIE

Debiti del defunto – non risponde l'erede che non accetta l'eredità

Cassazione n. 19030 del 17/7/18

In ipotesi di debiti del de cuius di natura tributaria, chi agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del defunto deve provare l'assunzione nel convenuto della qualità di erede, che non può evidentemente desumersi dalla mera chiamata all'eredità. Di conseguenza, **fino all'accettazione dell'eredità**, chi **non** è in possesso di beni ereditari non risponde. L'accettazione dell'eredità costituisce condizione necessaria affinché possa affermarsi l'obbligazione del chiamato all'eredità a risponderne. L'onere della prova sulla sussistenza dell'accettazione grava sull'ufficio che pretende il pagamento dell'imposta nei confronti dei presunti eredi. La pronuncia ha tratto origine da un accertamento della Guardia di Finanza concluso con PVC; era stata contestata ad un contribuente l'omessa annotazione di diverse fatture in contabilità e l'omessa presentazione delle dovute dichiarazioni dei redditi per diverse annualità. L'Ufficio finanziario notificava gli atti impositivi agli eredi del contribuente, che nel frattempo era deceduto, i quali proponevano ricorso.

Imposta di registro - Contratto stipulato per corrispondenza anche se le dichiarazioni sono scambiate brevi manu

Cassazione n. 19799 del 26/7/18

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di registro, in caso di finanziamenti infruttifero risultanti da lettere commerciali, **le operazioni** possono considerarsi **perfezionate** attraverso il cosiddetto **scambio di corrispondenza** anche senza la prova della spedizione e/o dello scambio dei documenti fra le parti. Ossia, ai

Giuri Assist

fini di detta imposta, si ha contratto stipulato per corrispondenza anche in assenza di lettere spedite e ricevute dalle parti, essendo sufficiente che vi siano distinte dichiarazioni unilaterali di proposta e accettazione anche scambiate brevi manu. Pertanto non è necessario provare che vi sia stata una vera e propria “spedizione” per aversi un rapporto epistolare.

Nella questione risolta dalla Cassazione a favore del contribuente, l'Agenzia delle entrate, con riferimento a distinte operazioni di finanziamento infruttifero effettuate da una S.p.A. in favore di due S.r.l. socie, aveva disconosciuto che si trattasse di un contratto stipulato per corrispondenza in forma di lettere commerciali (posto che mancava la prova della “spedizione”), cosa che avrebbe consentito l'applicazione dell'imposta di registro solo in caso d'uso e a tariffa fissa ex art. 1 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986.